



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e ss.mm. e ii. recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411 e ss.mm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (23G00050) come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188;

VISTO il decreto ministeriale 04 agosto 2023, n. 410748 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.” come successivamente modificato e integrato;

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849 “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,” come successivamente modificato e integrato;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera a) e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l’intervento settoriale vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2025/2026;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 28 novembre 2024;

DECRETA



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 1 **Definizioni**

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

OP: Organismo pagatore competente;

CUAA: Codice Unico di identificazione dell'Azienda;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;

regolamento delegato: il regolamento (UE) 2022/126 e ss. mm. e ii.;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;

reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente;

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

Viticoltura eroica: superficie vitata che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

- pendenza del terreno superiore a 30%;
- altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.

TSCU: tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:

“<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>”



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 2 *Disposizioni generali*

1. In applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
2. Le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:
 - a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
 - b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
 - c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo articolo 3, comma 2;
 - d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
 - e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
 - f) le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo articolo 5;
 - g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027;
 - h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata e misurata in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato;
 - i) le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati, così come disciplinate dal successivo articolo 12 del presente decreto.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle Regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto.
4. Le Regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda "Ristrutturazione e riconversione vigneti", "Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento", riportati all'allegato V del presente decreto.
5. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle attività finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PSP presentato alla Commissione europea.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 3 *Beneficiari*

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii. I beneficiari devono essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.
2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
 - a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
 - b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.;
 - c) le cooperative agricole;
 - d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
 - e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.

Articolo 4 *Presentazione delle domande e procedura di selezione*

1. Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.
2. La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché i seguenti criteri di ammissibilità:
 - a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
 - b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata.
3. Le Regioni esaminano tutte le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

4. Le Regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.
5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti è il 15 novembre di ciascun anno. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria le Regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.
6. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.
7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le Regioni, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, per le domande di sostegno, di variante e pagamento, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penali e sanzioni.

Articolo 5

Attività ammesse e non ammesse

1. Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) la ristrutturazione, che consiste:
- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento; è esclusa l'ordinaria manutenzione.
2. Per il finanziamento di impianti irrigui su vigneti, le Regioni indicano nei propri bandi i requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafi da 4 a 8, del regolamento delegato.
3. Qualora si effettuino le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
 - b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
 - c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
- È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.
5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.
6. Non risultano ammesse sia le attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU. Nei propri bandi le Regioni possono altresì non ammettere ulteriori spese nonché talune attività/azioni riportate nelle TSCU.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 6

Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varietà è data facoltà alle Regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Articolo 7

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.
2. Le Regioni possono derogare a quanto stabilito al precedente comma 1, con la determinazione di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 8

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
 - a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;
 - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito nel PSP al punto 6 della scheda "Ristrutturazione e riconversione vigneti", "Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi di calcolo". Tale importo è calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e ss. mm. e ii..

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, sulla base delle TSCU. È possibile finanziare la viticoltura eroica, come da definizione riportata all'articolo 2 del presente decreto, sulla base degli importi riportati nelle TSCU.
4. Le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi, ovvero la presentazione della domanda di saldo finale. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.
5. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente su tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni finanziate con fondi FEASR.
6. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata misurata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari in conformità con quanto previsto all'articolo 42 paragrafo 1 del regolamento delegato, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa.
7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato, se del caso, dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.
8. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

Articolo 9

Vigneti storici ed eroici

1. Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle definizioni riportate all'articolo 1 del presente decreto, è riservata una quota pari al 20% del *plafond* assegnato annualmente alla Regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
3. I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

4. Ai fini della definizione della spesa e del contributo ammissibile, i vigneti eroici sono equiparati alla viticoltura eroica, come riportato nelle TSCU.
5. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

Articolo 10

Reimpianto per motivi fitosanitari

1. Ai sensi dell'articolo 58 lettera a), punto iii) del regolamento, con il presente decreto sono, altresì, stabilite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario nazionale e/o regionale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto;
 - c) la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
 - e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari è conservata presso le Regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III è modificato in esito a quanto riportato nei decreti di lotta obbligatoria per organismi nocivi da quarantena della vite.

3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Il reimpianto è effettuato con varietà classificate dalle Regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in conformità all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'articolo 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 4, comma 1 del presente decreto. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica:
 - a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
 - b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4;
7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

Articolo 11

Varianti e modifiche minori

1. È consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle Regioni purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.
2. È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.
3. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria e l'efficacia dei controlli ex-ante.
4. Con circolare Agea sono dettagliate le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti.

Articolo 12

Sanzioni e Penalità

1. Le sanzioni sono definite all'articolo 24-sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.
3. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 2, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, dalla presentazione della rinuncia ovvero dalla data di notifica di decadenza.
4. Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, previste dalla normativa comunitaria all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente articolo 8, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
6. Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono schematizzate nell'allegato IV, parte integrante del presente decreto.

Articolo 13

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.
2. Se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati i controlli in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Articolo 14

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.
3. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2.
4. Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione e agli OP.
5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni.
6. AGEA d'intesa con le Regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.

Articolo 15

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dall'OP sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 04/08/2023 nonché nel rispetto di quanto stabilito da Agea, per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti tenuto conto che:
 - a) la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione è verificata sulla base dello schedario viticolo;
 - b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante e di pagamento sono sistematici;
 - c) i controlli in loco sono:
 - i. a campione sulle domande di sostegno prima delle operazioni (controlli ex ante), relativamente all'esistenza dei vigneti, all'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e agli estirpi dei vigneti;
 - ii. sistematici sulle domande di pagamento e comprendono la verifica dell'avvio e conclusione delle operazioni ed il rispetto dell'applicazione delle TSCU per le voci ivi incluse.

I controlli relativi all'avvio e alla conclusione dell'operazione possono anche essere attuati con accertamenti da remoto con documentazione fotografica georeferenziata o fiscale relativa ai materiali e servizi acquistati fornita dal beneficiario.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Agea d'intesa con le Regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.
3. Gli OP comunicano ad Agea:
 - a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
 - b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle Regioni.
4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo, così come disposto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii..

Articolo 16

Disposizioni finali

1. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle Regioni sentiti gli Organismi pagatori.
2. Il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss.mm. e ii. è abrogato. Esso continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato I

Regione/Provincia autonoma: _____

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale []
- altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

Sì [] No []

- DOP – IGP previste: _____
- DOP – IGP escluse: _____

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli []
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute []
- cooperative agricole []
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola []
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP []

(si può barrare più di un campo)

- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.4 Varietà:

- previste *: _____
- escluse: _____
- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.5 Deroghe ai limiti:

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di _____ceppi/ettaro.

1.6 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: _____ ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- deroghe specifiche: _____ ha motivazione: _____

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari

[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.7 Attività previste * da TSCU;

1.8 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: _____ anni

1.9 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione [3] *: _____ anni

[3] comunque non superiore a 3 anni.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- SSUC [4]

% massima [4] *: _____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Importo della perdita di reddito *: _____ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP	_____	_____ euro/ettaro
per IGP	_____	_____ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	_____ euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	_____ euro/ettaro
per altra variabile	_____	_____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: _____ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP	_____	_____ euro/ettaro
per IGP	_____	_____ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	_____ euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	_____ euro/ettaro



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

per altra variabile _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato ☐

- a collaudo ☐

(si possono barrare entrambe le caselle)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato II

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- ***azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:***
 - estirpazione dell'impianto viticolo da TSCU []
- ***azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:***
 - analisi del suolo []
 - lavorazioni preparatorie da TSCU []
 - concimazione organica e minerale da TSCU []
- ***azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:***
 - squadratura e picchettamento []
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale, ivi compresa la modifica del portainnesto)] []
 - innesto / reinnesto []
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) []
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) []

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO L'INTERVENTO “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

[]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato da TSCU:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

Allegato III

1. Flavescenza dorata



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO IV
Sanzioni e penalità

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO V

CRITERI PRIORITÀ FACOLTATIVI – ARTICOLO 2

- Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
 - Imprenditore agricolo professionale;
 - Nuovo beneficiario
 - Appartenenza a forme aggregative di filiera.
- Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012;
 - le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
 - le Produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
 - l'Impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.
- Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%
 - Aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le “zone svantaggiate” ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e 4;
 - Aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm. e ii.;
 - Zone con alto valore paesaggistico;
 - Zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute
 - Terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.
- Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie:
 - Investimenti volti ad incrementare la superficie vitata dell'azienda;
 - Interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali
 - Interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale.